



Penitenziari

Unione Italiana Lavoratori Pubblica Amministrazione

MINISTERI - ENTI PUBBLICI - UNIVERSITÀ - E.P. RICERCA - AZIENDE AUTONOME - COMPARTO SICUREZZA



Prot. n. 643

17-06-02

All. _____

**Dipartimento dell'Amministrazione
Penitenziaria
Direzione Generale del Personale e
della Formazione**

e, p.c.

**Pres. Giovanni Tinebra
Capo del Dipartimento
dell'Amm.ne Penitenziaria**

**Dott. Emilio Di Somma
Vice Capo del Dipartimento
dell'Amm.ne Penitenziaria**

Oggetto: Lettera Circolare n. 0184021-2002 del 22 aprile 2002.

Con la Lettera Circolare in oggetto indicata, codesta Direzione Generale ha finalmente impartito direttive generali per la corretta applicazione del D.Lgs. 30 ottobre 1992, n. 449, che ancora oggi, a 12 anni ormai dalla legge di riforma ed a 10 dalla sua emanazione, viene interpretato dalle Direzioni dei singoli Servizi ed Istituti penitenziari e persino dai Provveditori Regionali in maniera difforme e tal volta capziosa.

Tale chiarificazione, più volte auspicata da questo Coordinamento ed in linea con il parere dell'Adunanza della Commissione speciale del pubblico impiego del Consiglio di Stato del 3 luglio 2000, presenta ancora, tuttavia, degli aspetti controversi e, talora, non condivisibili, che danno nuovamente spunto ad interpretazioni difformi e possono produrre in modo illegittimo, come già avvenuto in passato, effetti disciplinarmente rilevanti per gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria.

RAPPORTO DISCIPLINARE

Nella lettera circolare in questione viene affermato, fra l'altro, che il rapporto disciplinare va redatto solo per i fatti commessi in istituto.

Con tale affermazione, a parere di questo Coordinamento, si sono illegittimamente esclusi i casi che potrebbero presentarsi nel corso di traduzioni o piantonamenti in luoghi esterni di cura di detenuti ed internati, durante la scorta di Autorità o, comunque, nel corso dell'espletamento di altri servizi, istituzionali e non, per i quali non pare possano esserci dubbi che il rapporto disciplinare vada comunque redatto.

Per di più, nei casi in cui un fatto commesso all'esterno dell'istituto venga rilevato da altre forze dell'ordine o quando integri ipotesi di reato e venga dunque investita la competenza dell'Autorità Giudiziaria, si reputa comunque necessaria ed ineludibile la comunicazione dell'inizio e del responsabile del procedimento, ex artt. 7 e 8, legge 7 agosto 1990, n. 241.

Su tale aspetto, inoltre, attesa la carenza della norma, sarebbe opportuno che codesta Direzione Generale chiarisse chi debba redigere il rapporto disciplinare e con quali modalità nel caso il superiore che rileva l'infrazione sia anche competente a comminare la pertinente sanzione (è il caso, ad esempio, del Direttore che rileva un'infrazione punibile con la censura).

NOTIFICA DEGLI ATTI DEL PROCEDIMENTO

Tra le interpretazioni date con la lettera circolare, si afferma che il procedimento disciplinare si considera regolarmente avviato con la nomina del funzionario istruttore.

Tale parere sembra, però, contraddire quanto affermato in altra parte della medesima lettera circolare, laddove si sostiene che il procedimento disciplinare, per norma e consolidata giurisprudenza, ha inizio con la contestazione di addebito.

Dovesse prevalere questa interpretazione, ne discenderebbe l'esigenza di integrare le procedure d'informazione dell'interessato e le forme stesse di contestazione, oggi, peraltro, alquanto lacunose.

VISITE FISCALI

Nella parte della lettera circolare dedicata all'interpretazione del complesso di norme che disciplinano i controlli medico fiscali nei confronti degli appartenenti al Corpo assenti dal servizio per malattia, non si può in alcun modo condividere la valutazione sul fatto che l'eventuale inosservanza di ordini di servizio, emessi dalle singole Direzioni per regolamentare il comportamento che il dipendente deve tenere in caso di malattia, in assenza di impugnative, possa dar luogo alla comminazione di sanzioni disciplinari a prescindere da qualsiasi valutazione, sia di merito sia di legittimità, sull'ordine di servizio medesimo da parte degli Organi competenti al giudizio.

Da un lato, difatti, si ritiene che la regolamentazione del comportamento che il dipendente deve tenere in caso di malattia possa riguardare esclusivamente alcuni aspetti marginali e ben delimitati (come, ad esempio, i tempi e le modalità delle comunicazioni e della trasmissione dei certificati medici) attese le riserve di legge contenute negli artt. 13 e 14 della Carta Costituzionale.

Dall'altro, la circostanza che un ordine di servizio non sia stato impugnato non può precludere, in sede di giudizio disciplinare, la valutazione in ordine all'eventuale illegittimità del medesimo che costituirebbe certamente una valida esimente per l'incolpato.

D'altro canto, non vorrebbe questo Coordinamento interpretare l'assunto predetto, laddove fa riferimento all'assenza di impugnative **nelle sedi istituzionali**, come l'intendimento di codesta Direzione Generale di declinare ogni competenza invitando, quasi, all'impugnativa di eventuali ordini di servizio ritenuti illegittimi in sede giurisdizionale.

Difatti, senza assolutamente intaccare l'autonomia gestionale ed organizzativa di ciascun funzionario o dirigente a capo di qualsiasi istituto o servizio, si reputa che non possa comunque venir meno il dovere di indirizzo, coordinamento e controllo di codesta Direzione Generale, nell'ambito della disciplina del rapporto d'impiego, in presenza di segnalazioni da parte dei singoli dipendenti e/o delle Organizzazioni Sindacali che li rappresentano.

Infine, in relazione alla direttiva per la quale le visite fiscali devono essere sempre disposte presso il domicilio del dipendente, si ritiene sia utile un'ulteriore precisazione di codesta Direzione Generale che affermi, in sintonia con i contenuti della nota n. n. 0131995-2002 del 19 marzo 2002 dell'Ufficio per le Relazioni Sindacali a firma del Vice Capo del DAP, Dott. Emilio Di Somma, che l'appartenente al Corpo di polizia penitenziaria non è comunque punibile disciplinarmente per il fatto di recarsi spontaneamente, in orario diverso da quello stabilito per le fasce di reperibilità ai fini degli accertamenti medico fiscali, presso gli ambulatori delle AA.SS.LL. competenti per farsi sottoporre a visita.

Ciò, perché l'obbligo di effettuare le visite secondo i canoni e le modalità richieste corre in capo alle AA.SS.LL, perché per norma e consolidata giurisprudenza la visita ambulatoriale non sostituisce quella domiciliare, nonché per tutte le argomentazioni già prodotte dal Coordinamento Regionale UILPA Penitenziari della Calabria con la nota n. 20/02 del 08 febbraio 2002, trasmessa a codesta Direzione Generale, già Ufficio Centrale del Personale, in allegato alla nota n. 21/02 del 18 febbraio 2002.

Per quanto rappresentato, si invita codesta Direzione Generale ad emanare con estrema urgenza direttive atte a modificare ed integrare, nel senso sopra descritto, quelle impartite con la Lettera Circolare n. 0184021-2002 del 22 aprile 2002.

In attesa di cortese riscontro, distinti saluti.

Il Segretario Generale
Massimo Tesei